



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Divisione IV – Esportazione di beni a duplice uso ed embarghi

COMUNICATO

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In risposta alle azioni della Russia, destabilizzanti la situazione in Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare le misure di cui al regolamento in oggetto con validità 1 agosto 2014.

SINTESI DEGLI ARTICOLI

Di seguito la sintesi degli articoli di maggiore interesse, ed, evidenziati in **giallo**, quelli che vedono a diverso titolo coinvolta la competenza diretta del MISE - DGPCI.

Articolo 2

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i **beni e le tecnologie a duplice uso**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014.

Articolo 3

Occorre **un'autorizzazione preventiva** per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le **tecnologie elencate nell'allegato II** (tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la

produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014.

Articolo 4

1. È vietato:

- fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, fornitura, fabbricazione, manutenzione, uso e finanziamenti (sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento) connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
- fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1 agosto 2014.

2. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti (sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione) connessi alle tecnologie elencate nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese;

Articolo 5

Sono vietati l'acquisto, la vendita, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1 agosto 2014 da:

- a) un ente creditizio principale stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 agosto 2014 elencato nell'allegato III (n. 5 banche);
- b) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono detenuti per il 50 % o oltre da un'entità elencata nell'allegato III;
- c) una persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento.

INDICAZIONI OPERATIVE

Per quanto riguarda le nuove procedure autorizzative di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento in oggetto, gli esportatori dovranno attenersi alle norme già in vigore per le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Cfr. Decreto legislativo 96/2003 e Regolamento (CE) 428/2009), utilizzando tutti i modelli editabili presenti su questo sito previsti per le autorizzazioni specifiche individuali, ed allegando la relativa documentazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione di uso finale (cosiddetta “end user statement” – EUS), si riproduce a seguire il modello da utilizzare, modificato in coerenza con le misure restrittive adottate nei confronti della Russia.

Roma 8 agosto 2014

Original Headed Paper of End User

END USER STATEMENT

The undersigned company (name and address)

.....

running the activity of:.....

declares to import the following goods supplied by the Italian company

.....

• Description of goods:

.....

(If the items are in a large number they can be listed in an annex)

• Quantity:.....

• Value:

• Contract/Order number:

• Date of signature:

• Specific purposes for which the goods are to be used

(If the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described).....

.....

The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used for:

• projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia (COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014, article 3.5).

The above mentioned material will be used in the following place: (address)

.....

Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received.

Company Stamp Legal Representative

Signature:

(Print name, surname and title of signatory in capital)

Date